

Statuto della Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma.

(approvato dell'assemblea straordinaria degli associati del 15 aprile 2013 - atto rep. n° 821 Notaio in Roma Alessandro Di Zillo)

(Iscritto Registro Regionale Persone Giuridiche Private – d.d. n° B03006 15/07/2013 Regione Lazio- Dip. Progr. Economica e Sociale- Dir. Reg. Politiche Sociali, Autonomie Sicurezza e Sport)

Art. 1 - Natura

L'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo ed Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, eretta nell'anno 1539 dal canonico Giangiacomo Tasso con altri, è retta dal presente statuto ed è una Associazione Civilmente Riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato giusta deliberazione n. 6655/1993 Giunta Regionale Lazio (n. 2236 Registro persone giuridiche del Tribunale di Roma; n. 67 Registro regionale persone giuridiche).

Art. 2 - Scopo

L'Arciconfraternita ha per fine:

- a) mantenere e promuovere la vita associativa dei bergamaschi in Roma e sua provincia;
- b) operare per la formazione integrale della persona, mediante formazione religiosa, morale e culturale dei propri associati e delle loro famiglie, mediante iniziative di carattere educativo, assistenziale, sociale e culturale;
- c) mantenere e promuovere tra gli associati i valori della famiglia e della civile convivenza, secondo le tradizioni del popolo bergamasco.

I suddetti fini sono perseguiti mediante le seguenti attività:

- a) culturale con l'organizzazione, presso la sede dell'Arciconfraternita, o altrove, di incontri per gli associati e le loro famiglie e di eventi e manifestazioni connesse alle finalità dell'Arciconfraternita stessa o comunque di generale interesse per i bergamaschi.
- b) assistenziale con l'assistenza morale e sociale verso gli associati e i loro familiari, promossa nello spirito di solidarietà dell'Arciconfraternita, sono oggetto di specifica attenzione i minori, gli ammalati e diversamente abili, gli anziani, con interventi anche a domicilio; con l'assegnazione di incentivi agli studi agli associati loro figli e orfani di associati.
- c) religiosa con assistenza religiosa esercitata provvedendo all'ufficiatura della chiesa di S. Maria della Pietà e dei Ss. Bartolomeo e Alessandro in Piazza Colonna, che le appartiene come da istromento 17 settembre 1736, attenendosi alle disposizioni espresse nei lasciti patrimoniali ed alle funzioni autorizzate dal consiglio di amministrazione nei limiti, per la spesa, dei fondi stanziati nei bilanci annuali di previsione delle entrate e delle spese.

Art. 3 - Sede e mezzi

L'Arciconfraternita ha sede in Roma, attualmente in via di Pietra n. 70, soddisfa agli obblighi della sua fondazione e provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 con i seguenti mezzi:

- a) rendite dei beni che possiede in proprio;
- b) liberalità, coi lasciti e doni che potrebbero esserle fatti per atti tra vivi ed ultime volontà ed eventuali elargizioni;
- c) con quote associative, periodiche e straordinarie, deliberate dall'assemblea.

Art. 4 - Organi Sociali

Organi dell'Arciconfraternita sono:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il Presidente dell'Arciconfraternita;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non possono essere eletti negli organi dell'Arciconfraternita, se eletti decadono dalla carica, coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 5 - Requisiti di ammissione associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma:

- a) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, nati a Bergamo o sua provincia, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia.
- b) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia che abbiano almeno un genitore nato a Bergamo o sua provincia.
- c) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia coniugati con un associato dell'Arciconfraternita nato a Bergamo o sua provincia con residenza anagrafica in Roma o sua provincia.

Art. 6 - Modalità di ammissione e associati onorari

Per essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, corredandola dei documenti atti a comprovare i requisiti richiesti dal precedente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione istruisce le domande e le presenta all'Assemblea degli Associati nella seduta ordinaria di settembre per decidere sulla accettazione o meno delle domande stesse.

L'associato può recedere dall'Arciconfraternita comunicandolo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, come stabilisce l'art. 24 del codice civile.

Tutti gli associati al compimento del 80° anno di età assumono la qualifica di "**associati onorari**". Essi sono esonerati dal pagamento delle quote associative periodiche o straordinarie, non possono accedere all'elettorato attivo e passivo ma possono partecipare alle assemblee, pur non votando, a scopo consultivo.

Art. 7 - Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo:

- a) di osservare la volontà dei fondatori dell'Arciconfraternita circa gli obblighi assunti dalla stessa istituzione, lo Statuto ed il Regolamento della medesima;
- b) di difendere e mantenere tutte le ragioni dell'Arciconfraternita;
- c) di assolvere con sollecitudine, zelo ed amore, per quanto lo permettano le loro occupazioni, le cariche loro affidate dall'Assemblea degli Associati;
- d) di mantenere con incensurata condotta la buona fama dell'Arciconfraternita;
- e) di intervenire all'Assemblea degli Associati;
- f) di procurare l'incremento del bene morale e materiale del Sodalizio.
- g) di versare le quote associative, periodiche e straordinarie, deliberate dall'Assemblea degli Associati.

Art. 8 - Sospensione ed espulsione

L'associato che viene meno ai suoi doveri può incorrere nella sospensione o anche nella espulsione dall'Arciconfraternita.

La sospensione è deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno dieci associati, sentito il Consiglio medesimo. La sospensione, che non può superare i sei mesi, priva l'associato dei diritti e dei benefici che gli spettano.

L'espulsione, motivata da gravi motivi o dalla palese violazione delle norme statutarie, è deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno venti associati, sentito il Consiglio medesimo.

A seguito dell'avvenuto provvedimento di espulsione l'associato non potrà più essere ammesso se pure in presenza di nuova domanda assistita dai requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 9 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati si compone di tutti gli associati dell'Arciconfraternita, fatta eccezione degli "associati onorari", ed elegge nel proprio ambito:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea degli Associati all'apertura di ogni seduta elegge tra i presenti un presidente che ha potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine delle adunanze. Nel caso in cui non si riesca ad eleggere il presidente dell'adunanza, tale funzione sarà assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al Segretario, il verbale della seduta.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati delibera:

- a) sui bilanci preventivi di ogni anno solare, da approvarsi nell'ultima decade di settembre dell'anno precedente e sui consuntivi da approvarsi nell'ultima decade di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i conti medesimi;
- b) sulla istituzione di quote associative, periodiche o straordinarie, per fare fronte ad esigenze di bilancio anche a carattere ordinario;
- c) sulle proposte di maggiori spese, di spese impreviste o storni di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, di entità superiore al 25% dell'originario stanziamento complessivo del bilancio preventivo;
- d) su tutti gli atti che possono implicare modificazione del patrimonio sociale;
- e) sulle proposte di modificazione al presente statuto, delle quali l'esperienza abbia dimostrato la necessità o l'utilità;
- f) su quanto è riservato all'Assemblea degli Associati dalle leggi, dal presente Statuto e sulle proposte che venissero deferite alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- g) sulla sospensione e/o eventuale espulsione dell'associato ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 8.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Arciconfraternita e si raduna ordinariamente due volte all'anno, l'ultima decade di maggio e l'ultima decade di settembre.

La convocazione viene effettuata con lettera inviata agli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nella residenza risultante nel libro degli associati, oppure mediante telefax o posta elettronica debitamente forniti ed annotati nel libro sopra riferito. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Associati si raduna straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o nel caso in cui ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (art. 20 codice civile) i quali precisino i motivi e l'oggetto della richiesta adunanza. Tali adunanze sono convocate entro trenta giorni dalla data, rispettivamente, della deliberazione assunta dal Consiglio o della presentazione della richiesta da parte degli associati.

Art. 12 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Le adunanze dell'Assemblea degli Associati sono valide se regolarmente convocate e presiedute e se vi interverrà in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione, che non potrà svolgersi prima del giorno successivo, almeno dieci associati non appartenenti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la modifica dello Statuto, in seduta straordinaria, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati, presenti o rappresentati con delega nei limiti di una a persona, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ferme restando le disposizioni inderogabili di legge, le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe nel limite di una a persona.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono sempre prese a scrutinio segreto quando si tratti di elezioni a cariche sociali e in genere di questioni riguardanti gli associati di cui al precedente Art 8.

In questo ultimo caso l'associato di cui si discute potrà presentarsi all'Assemblea per dare le proprie giustificazioni, ma dovrà assentarsi durante la discussione e la votazione che lo riguardano.

Art. 13 - Verbali dell'Assemblea

I verbali delle sedute assembleari devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno degli associati abbia inteso giustificare il proprio voto.

Salvi i casi di obbligatoria verbalizzazione ad opera di pubblico ufficiale, i verbali suddetti sono stesi dal Segretario e firmati da lui e dal presidente eletto dall'assemblea per la seduta e sono tenuti in apposito registro, di cui ogni associato può prendere visione.

I verbali devono essere approvati all'inizio della seduta successiva.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita è composto da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati fatta eccezione degli "associati onorari".

L'elezione è fatta a scrutinio segreto mediante scheda.

Per l'elezione del Consiglio ogni associato segna sulla scheda non più di quattro nominativi; sono dichiarati eletti gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti i più anziani di ammissione all'Arciconfraternita hanno la precedenza.

Nel caso di elezione di un minor numero di Consiglieri, ciascun votante designa tanti candidati quanti sono i posti vacanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti, consecutivamente nello stesso incarico, una sola volta.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

La carica di consigliere può restare vacante a seguito di dimissioni, morte, trasferimento di residenza fuori della provincia di Roma, compimento del 80° anno di età, espulsione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione deve essere completato con elezione suppletiva nella prima Assemblea ordinaria utile. Fino a quella data il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai membri restanti, ferme le medesime competenze.

I nuovi eletti durano in carica soltanto il tempo in cui sarebbero rimasti ancora in carica i Consiglieri che, cessati per qualche causa, sono da essi sostituiti.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, provvede alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Le attribuzioni e gli obblighi del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre ogni anno, entro il 15 settembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo e rendere, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'anno precedente; provvedere alle variazioni ed assestamenti di bilancio, nel corso dell'esercizio, nei limiti di quanto non compete all'Assemblea degli Associati a norma dell'art. 10, punto c);
- b) deliberare su tutti gli affari da proporre all'Assemblea degli Associati e formulare le proposte che riguardano acquisto, vendita o permuta di immobili ed in generale tutti gli atti che eccedono i limiti di ordinaria amministrazione, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio in materia di accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Arciconfraternita;
- c) predisporre il Regolamento di mera attuazione dello Statuto, sovrintendere alla osservanza dello Statuto e del Regolamento e dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- d) prendere tutti i provvedimenti non riservati all'Assemblea degli Associati ed, in via di imprescindibile e assoluta necessità, anche i provvedimenti riservati all'Assemblea con l'obbligo in quest'ultimo caso di farli ratificare all'Assemblea stessa, nella prima adunanza utile;
- e) nominare il Segretario dell'Arciconfraternita che è Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati;
- f) assumere e licenziare dipendenti ed assegnare stipendi e compensi.

Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno una volta ogni due mesi nei giorni determinati dal Presidente, le seconde in caso di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata con lettera inviata ai Consiglieri dal Presidente, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nella residenza risultante nel libro degli associati, oppure mediante telefax o posta elettronica debitamente forniti ed annotati nel libro sopra riferito. Le adunanze del Consiglio sono valide se regolarmente convocate e se vi interverrà la metà più uno dei propri componenti.

Le conseguenti deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti si intenderà respinta la proposta.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 17 - Verbali del Consiglio di Amministrazione

I verbali delle sedute consiliari devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti trattati: essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali taluno dei Consiglieri abbia inteso giustificare il proprio voto.

I verbali suddetti sono stesi dal Segretario e firmati da lui e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e sono tenuti in apposito registro.

I verbali devono essere approvati all'inizio della seduta successiva.

Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è il Presidente dell'Arciconfraternita:

- a) ha la rappresentanza giuridica e legale, attiva e passiva, dell'Arciconfraternita;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca l'Assemblea degli Associati;
- d) nei casi di assoluta urgenza e necessità compie tutti gli atti riservati al Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del medesimo nella prima seduta utile.

Art. 19 - Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza del Vicepresidente, e del Segretario.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, fatta eccezione degli "associati onorari".

L'elezione avviene in concomitanza con l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente nell'incarico non più di una volta.

Il Collegio dei Revisori dei conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha l'obbligo di partecipare alle Assemblee.

Art. 21 - Simpatizzanti

Sono considerati "**simpatizzanti**" coloro che, presentati da un associato, dichiareranno in forma scritta di:

- a) condividere i fini di cui all' Art. 2 del presente Statuto;
- b) essere cittadini italiani maggiorenni e di religione cattolica;
- c) impegnarsi a rispettare le condizioni di partecipazione che, per ogni iniziativa, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La presentazione della dichiarazione sopra descritta consentirà, automaticamente, la partecipazione come "**simpatizzante**" alle attività promosse dall'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma, non

specificatamente riservate agli associati dal presente Statuto, dal Regolamento o per decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Collegamento con la Diocesi di Bergamo

Nell'intento di promuovere un più stretto legame con la chiesa che è in Bergamo, il Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita si avvale della collaborazione di un sacerdote designato dall'Ordinario della Diocesi di Bergamo.

Art. 23 - Nobile Collegio Cerasoli

I Consiglieri dell'Arciconfraternita, per volontà del fondatore del Nobile Collegio Cerasoli, fondato dal canonico Flaminio Cerasoli con testamento in data 10 novembre 1640, atto del Notaio capitolino Salvetti, hanno mandato fiduciario di amministrare i beni di detto Collegio tenendone distinto il patrimonio da quello dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi.

Il detto Collegio ha per scopo l'istruzione superiore di giovani poveri bergamaschi avviati al sacerdozio ed è governato secondo le norme del regolamento/statuto approvato con decreto della Sacra Congregazione degli studi del 26 giugno 1858, modificato con decreto del 22 febbraio 1935 dalla Sacra Congregazione per i Seminari e le Università degli studi, e vi provvede con i beni di sua proprietà.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto, che modifica e sostituisce lo Statuto approvato con delibera della Giunta Regionale 13 dicembre 1988, n. 10724 per effetto della delibera n. 6655 del 6/8/93 relativa alla privatizzazione dell'ente, entrerà in vigore dal giorno dell'avvenuta comunicazione da parte della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza, Ufficio di Staff Enti Locali e Concertazione Istituzionale, della presa d'atto senza opposizione e/o approvazione dello stesso.

Tutti coloro che all'entrata in vigore del presente statuto risulteranno iscritti nel libro degli associati dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma rimarranno di diritto Associati della medesima, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 6 ultimo capoverso.

Nel caso di successiva decadenza dei suddetti, per qualunque motivo, dalla qualifica di Associato, al momento di una nuova richiesta di ammissione la stessa sarà valutata con i criteri previsti dagli Art. 5 e 6 del presente Statuto.

Contestualmente all'entrata in vigore del presente Statuto decadranno le cariche soppresse e, più specificatamente, quella di Presidente dell'Assemblea dei Soci, Vicepresidente dell'Assemblea degli Soci e Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. Per quanto concerne il Collegio dei Revisori dei conti in carica lo stesso resterà composto dei due revisori già esistenti mentre alla scadenza del mandato verranno seguite le regole introdotte dal presente Statuto.

Le modificazioni a questo Statuto, delle quali l'esperienza abbia dimostrato la necessità o la convenienza, saranno proposte all'Assemblea degli Associati dal Consiglio di Amministrazione sia di propria iniziativa, sia su richiesta di almeno un decimo degli associati.